

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Decreto: 9 Data: 10/06/2011	Oggetto: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno duemilaundici, il giorno dieci, del mese di giugno, nel Palazzo Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Maria Virginia Rizzo, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio n° 689 Area/ Gab del 11/04/2011 e nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42 del D.Lgs n° 267/2000 con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Egidi:

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Preso atto che con Deliberazione di C.C. n. 78 del 21/12/1998 veniva approvato il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali e che successivamente lo stesso è stato oggetto di modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 1, comma 167 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale testualmente recita: “ Gli Enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali “;
- Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni ed in particolare il comma 1, che testualmente recita. :
- *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate , anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;*
- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Atteso, che è intendimento di questa Amministrazione Comunale disciplinare le modalità di fruizione dell'istituto della compensazione, prevedendo l'aggiunta di un ulteriore articolo al regolamento di che trattasi, individuando, tra l'altro, i tributi comunali che possono essere compensati tra loro, il termine entro il quale deve essere avanzata la richiesta, eventuali preventive autorizzazioni, ecc...;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011, il quale ha differito al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali;

PROPONE

Di integrare il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con atto di C.C. n. 78 del 21/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo l'aggiunta dell'art. 26 Bis – Compensazione:

Art. 26 Bis - Compensazione

Ai sensi dell'art.1, comma 167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;

1) I tributi ammessi in compensazione sono:

- a) l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- b) l'imposta comunale sugli immobili – ICI -;

2) E' consentita la compensazione del credito maturato con il debito maturato sullo stesso tributo. Per ottenere la compensazione, il contribuente dovrà presentare apposita istanza, all'Ufficio Tributi del Comune, almeno 60 giorni prima rispetto alla data in cui verrà operata la compensazione.

3) L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità e al codice fiscale/partita iva del contribuente, l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, delle annualità cui si riferiscono i crediti, della sua origine e dell'intenzione di procedere alla compensazione totale o parziale di tale credito;

4) La compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto, secondo la specifica disciplina del singolo tributo;

5) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa specifica richiesta del contribuente, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;

6) Il Funzionario Responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

7) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi:

- di tributi riscossi mediante ruolo;
- di diniego espresso, debitamente motivato, notificato dal Comune al contribuente entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta stessa;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Rag. Ciotti Anna Maria;

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:

RESPONSABILE SETTORE CONTABILE - FAVOREVOLE - RAG. ANNA MARIA CIOTTI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale

- **Visto** il Decreto del Prefetto della Provincia di Rimini prot. 689 del 11/04/2011;
- **Vista** l'allegata proposta del Responsabile del Settore Contabile inerente l'oggetto;
- **Visti** i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai responsabili interessati;
- **Visto** il D.Lgs 267/2000;
- Preso atto che con Deliberazione di C.C. n. 78 del 21/12/1998 veniva approvato il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali e che successivamente lo stesso è stato oggetto di modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 1, comma 167 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale testualmente recita: " Gli Enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali ";
- Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni ed in particolare il comma 1, che testualmente recita. :
- *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate , anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*”;
- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Atteso, che è intendimento di questa Amministrazione Comunale disciplinare le modalità di fruizione dell'istituto della compensazione, prevedendo l'aggiunta di un ulteriore articolo al regolamento di che trattasi, individuando, tra l'altro, i tributi comunali che possono essere compensati tra loro, il termine entro il quale deve essere avanzata la richiesta, eventuali preventive autorizzazioni, ecc...;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011, il quale ha differito al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali;

Di integrare il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con atto di C.C. n. 78 del 21/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo l'aggiunta dell'art. 26 Bis – Compensazione:

Art. 26 Bis - Compensazione

Ai sensi dell'art.1, comma 167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;

1) I tributi ammessi in compensazione sono:

- c) l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- d) l'imposta comunale sugli immobili – ICI -;

2) E' consentita la compensazione del credito maturato con il debito maturato sullo stesso tributo. Per ottenere la compensazione, il contribuente dovrà presentare apposita istanza, all'Ufficio Tributi del Comune, almeno 60 giorni prima rispetto alla data in cui verrà operata la compensazione.

3) L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità e al codice fiscale/partita iva del contribuente, l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, delle annualità cui si riferiscono i crediti, della sua origine e dell'intenzione di procedere alla compensazione totale o parziale di tale credito;

4) La compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto, secondo la specifica disciplina del singolo tributo;

5) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa specifica richiesta del contribuente, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;

6) Il Funzionario Responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

7) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi:

- di tributi riscossi mediante ruolo;
- di diniego espresso, debitamente motivato, notificato dal Comune al contribuente entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta stessa;

DECRETA

Di integrare il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con atto di C.C. n. 78 del 21/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo l'aggiunta dell'art. 26 Bis – Compensazione:

Art. 26 Bis - Compensazione

Ai sensi dell'art.1, comma 167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;

1) I tributi ammessi in compensazione sono:

- e) l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- f) l'imposta comunale sugli immobili – ICI -;

2) E' consentita la compensazione del credito maturato con il debito maturato sullo stesso tributo. Per ottenere la compensazione, il contribuente dovrà presentare apposita istanza, all'Ufficio Tributi del Comune, almeno 60 giorni prima rispetto alla data in cui verrà operata la compensazione.

3) L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità e al codice fiscale/partita iva del contribuente, l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, delle annualità cui si riferiscono i crediti, della sua origine e dell'intenzione di procedere alla compensazione totale o parziale di tale credito;

4) La compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto, secondo la specifica disciplina del singolo tributo;

5) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa specifica richiesta del contribuente, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;

6) Il Funzionario Responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

7) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi:

- di tributi riscossi mediante ruolo;
- di diniego espresso, debitamente motivato, notificato dal Comune al contribuente entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta stessa;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Rag. Ciotti Anna Maria;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

IL COMMISSARIO
f.to Dr.ssa Maria Virginia Rizzo

Letto e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to DOTT. MARIA VIRGINIA RIZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

n. pubblicazione on line 842 Data 13/06/2011

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna
sul sito informatico comunale.

IL RESPONSABILE
f.to RAG. ANNA MARIA CIOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico comunale ai sensi dell'art. 32, 5° comma, della legge n° 69 del 18.06.2009.

dal 13/06/2011 al 28/06/2011

IL RESPONSABILE
f.to RAG. ANNA MARIA CIOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Il presente decreto è divenuto esecutivo (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000) in data _____

Coriano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI